

## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) SILVETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PAGLIETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MONTESI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ROBERTO MONTESI

Nella seduta del 28/10/2016 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

## FATTO

La società con due diversi ricorsi lamenta, con riferimento al medesimo conto corrente acceso presso la resistente, l'applicazione da parte dell'intermediario di tassi di interesse non concordati su un'esposizione debitoria, l'illegittima applicazione della commissione sull'accordato nonché della commissione di istruttoria veloce. Chiede, pertanto, la restituzione, nel primo ricorso, dei maggiori interessi applicati e delle commissioni addebitate illegittimamente pari a euro 19.460,16 per il periodo dal 24/02/2014 al 31/12/2015 con conseguente applicazione della corretta valuta, nel secondo ricorso, di euro 947,63 oltre gli interessi passivi maturati su tale somma per l'applicazione indebita della commissione di istruttoria veloce.

A sostegno delle istanze formulate nel primo ricorso parte ricorrente precisa che nel febbraio 2014 perfezionava un piano di rientro della propria esposizione debitoria, che prevedeva un primo versamento di euro 5.000,00 entro il 28 febbraio 2014 e successivi versamenti mensili di euro 2.500,00 con un tasso debitore pattuito del 6,75%. Rileva che fino al luglio 2014 rispettava il suddetto piano, nonostante la banca applicasse un tasso del 9,75% e/o del 14,35%, oltre ad una commissione



sull'accordato dello 0,5% trimestrale. Tuttavia il 14/07/2014 presentava reclamo all'intermediario, avvisandolo che in mancanza di rettifiche contabili sarebbero stati sospesi i versamenti mensili. Peraltro solo nel mese di ottobre 2014, dalla lettura dell'estratto conto al 30.9, la ricorrente apprendeva che l'intermediario aveva applicato a decorrere dall'01/07/2014 il tasso del 6,75% (unitamente al tasso del 14,35% per numeri diversi), senza procedere alla rettifica dei maggiori interessi applicati fino ad allora. Inoltre, a partire dal secondo trimestre 2015, la banca applicava un tasso del 22,05%, senza l'osservanza dell'art. 118 TUB nonché del tasso soglia antiusura, tasso che nell'agosto 2015 veniva ridotto (ma solo dal gennaio 2016) al 13%, ma non veniva disposto il ristoro degli interessi applicati in precedenza.

Nel secondo ricorso la ricorrente contesta che nell'estratto conto riferito ai singoli trimestri non sono stati indicati gli addebiti che avrebbero generato lo sconfinamento e il saldo disponibile a fine giornata, elementi di valutazione necessaria ai fini della verifica della commissione di istruttoria veloce.

L'intermediario, nel resistere, eccepisce con riferimento al primo ricorso l'indeterminatezza e l'ampiezza della richiesta relativa al periodo 31/03/2015 - 31/12/2015, così da implicare un'attività di tipo consulenziale, come noto, inibita all'Arbitro. Nel merito asserisce che il conto della ricorrente presentava, nel febbraio 2014, un saldo debitore di euro 105.000,00. In tale contesto, la ricorrente chiedeva alla banca un piano di rientro al fine di addivenire al ripianamento del debito. La richiesta veniva accettata dalla banca in data 27/02/2014 e con detto piano, il cliente si impegnava ad effettuare versamenti mensili di euro 2.500,00. Il 20/02/2014 il piano di rientro subiva una parziale modifica, su richiesta della ricorrente, prevedendo un primo versamento di euro 5.000,00 anziché 2.500,00. Il 27/03/2014 veniva inviato alla ricorrente il documento riguardante l'accordo circa la modifica delle condizioni economiche del conto, per il periodo 24/02/2014 - 28/02/2015. Al riguardo, tuttavia, l'intermediario dichiara espressamente di aver applicato per un disguido tecnico, dapprima, il tasso del 9,75%, rettificato il 18/06/2014 e, successivamente, il tasso del 14,35% a partire dal 02/02/2015 al 28/02/2015, scadenza del piano di rientro. Pertanto, in data 15/07/2016, provvedeva a riaccreditare sul conto della ricorrente euro 1.534,42, rinvenienti dalla differenza tra il tasso effettivamente applicato nel periodo 24/02/2014 - 17/06/2014 ed il tasso del 6,75%, euro 22,35 a titolo di interessi legali sulla predetta somma ed euro 20,00 a titolo di rimborso delle somme versate all'atto della presentazione del ricorso.

Con riferimento alla doglianza circa l'applicazione di tassi non concordati precisa che la sospensione dei versamenti da parte della ricorrente portava al mancato rinnovo del piano, a seguito di sua scadenza, con conseguente applicazione dei tassi standard dell'istituto – oscillanti in un primo momento tra il 21,90% e il 22,05%, con riguardo alle condizioni di sconfinamento in assenza di fido, per poi scendere al 13% a decorrere dal 02/01/2016.

In ultimo rileva che alcun atto o documento attesta che non sarebbe stata applicata la commissione sull'accordato, regolarmente introdotta con comunicazione ex art. 118 TUB.

Con riferimento al secondo ricorso l'intermediario sostiene che la commissione di istruttoria veloce, la cui introduzione è stata adeguatamente comunicata il 30/06/2012, è stata applicata in conformità all'art.117-bisTUB e alla delibera del CICR n. 644/2015. Inoltre ricorda di aver esteso ai clienti non consumatori alcune franchigie applicate ai clienti consumatori e di aver predisposto per "uso interno" apposite transazioni informatiche per la verifica necessarie, indicando per ciascun evento il saldo disponibile e l'importo addebitato. Infine dichiara di aver già rimborsato per mero

spirito conciliativo la somma di euro 400,00 con riferimento al IV trimestre del 2012, euro 113,80 con riferimento al I trimestre del 2013 ed euro 135,90 con riferimento al II trimestre del 2013, allegando la prova della debenza da parte del cliente di euro 133,63 per il III trimestre del 2013.

## DIRITTO

Preliminarmente il Collegio ritiene opportuno disporre la riunione dei due ricorsi, evidentemente caratterizzati da connessione, tanto soggettiva quanto oggettiva, comuni essendone le parti e le questioni di fatto e diritto in essi controverse.

Tanto premesso, con riferimento alle doglianze formulate nel primo ricorso si ritiene priva di fondamento l'eccezione di indeterminatezza della domanda formulata dalla resistente. Infatti, parte ricorrente formula precisi addebiti nella condotta di controparte che consentono un esame nel merito nei termini che seguono.

Sull'applicazione di interessi non concordati si sottolinea, in primo luogo, che il medesimo istituto di credito conferma l'applicazione di interessi superiori rispetto a quanto stabilito a causa di un disguido tecnico. In particolare, riconosce l'applicazione di un tasso del 9,75% per il periodo dal 24/20/2014-18/06/2014 e di un tasso pari a 14,35% a partire dal 02/02/2015 al 28/02/2015. Dichiara, pertanto, di aver provveduto a riaccreditare la somma corrispondente ai tassi superiori non dovuti con i relativi interessi legali maturati.

Tuttavia, dalla documentazione agli atti emerge che le parti sono addivenute ad un accordo, dal quale si desume che le stesse hanno convenuto l'applicazione del tasso del 6,75% per esposizioni fino ad euro 99.999.999,99, e che effettivamente l'intermediario ha applicato interessi non pattuiti ben oltre i periodi da lui stesso indicati. Infatti, in piena vigenza del piano di rientro risulta applicato un tasso di 14,35% a luglio, agosto e settembre 2014, nonché a gennaio e febbraio 2015.

Alla luce di quanto rilevato, pertanto, l'intermediario è tenuto a restituire con giusta valuta, le somme addebitate in eccedenza rispetto al tasso concordato fino alla fine del periodo di validità del piano (28/02/2015). Al riguardo si precisa, peraltro, che per il periodo fino al 17/06/2014 non è stata fornita alcuna prova dall'intermediario dell'avvenuta restituzione delle somme erroneamente addebitate. L'obbligo restitutorio, dunque, si riferisce anche agli importi in questione salvo la banca non vi abbia provveduto nelle more del presente procedimento.

Il ricorrente lamenta, in secondo luogo, per il periodo successivo alla scadenza del piano di rientro tassi di interessi non concordati, in violazione dell'art. 118 TUB, nonché, in ogni caso, configuranti usura soggettiva. La banca replica che, scaduto il piano di rientro, veniva applicato il tasso standard dell'istituto.

Ebbene, agli atti non risulta alcuna comunicazione ai sensi dell'art. 118 TUB. Come noto anche in considerazione dei precedenti di questo Arbitro, in assenza di prova dell'avvenuta comunicazione nelle forme previste dalla legge, le variazioni apportate sono prive di efficacia (cfr. Collegio di Roma, decise n. 6768 del 26/07/2016). La doglianza risulta, pertanto, fondata e consente nei termini posti di considerare assorbita la doglianza circa l'usura soggettiva.

Non da ultimo, sull'applicazione della commissione sull'affidato, la censura mossa da parte ricorrente risulta fondata in ragione del fatto che nel caso di specie non si è in presenza di un affidamento, con possibilità di utilizzare la provvista e ripristinarla, bensì di un piano di rientro del debito. In argomento questo Collegio ha già avuto modo di pronunciarsi, rilevando come nel caso del piano di rientro dell'affidamento originario che impedisce di ricostituire la disponibilità per un nuovo uso, non è

giustificabile la previsione di costi ulteriori rispetto agli interessi che maturano sul debito residuo (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 1856 del 26/02/2016). Pertanto, la banca sarà tenuta a restituire la somma corrispondente alle commissioni illegittime addebitate.

Con riferimento al secondo ricorso viene contestata l'applicazione della Commissione di Istruttoria Veloce (CIV) da parte della banca resistente, nella misura in cui non è possibile verificare la corretta applicazione della stessa dalla lettura degli estratti, privi degli addebiti che avrebbero generato lo sconfinamento e del saldo disponibile a fine giornata.

Al fine di risolvere la controversia giova richiamare quanto disposto dal secondo comma dell'art. 117-bis che prevede: "a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi, e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento".

Inoltre il Decreto C.I.C.R., 30 giugno 2012, n. 644, all'art. 4, comma secondo, ha dettato un'articolata disciplina della c.d. commissione di sconfinamento, o di istruttoria veloce, prevedendo in particolare i presupposti di validità:

a) "è determinata, per ciascun contratto, in misura fissa ed è espressa in valore assoluto. Possono essere applicate commissioni di importo diverso a contratti diversi, anche a seconda della tipologia di clientela. Nei contratti con soggetti diversi dai consumatori possono essere applicate, nello stesso contratto, commissioni differenziate a seconda dell'importo dello sconfinamento, se questo è superiore a 5.000 euro; non possono essere previsti più di tre scaglioni di importo";

b) non deve eccedere "i costi mediamente sostenuti dall'intermediario per svolgere l'istruttoria veloce e a questa direttamente connessi, secondo quanto previsto dal comma 4";

c) "è applicata solo a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente";

d) "è applicata solo quando vi è sconfinamento avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata". Se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta non sono applicati né la commissione di istruttoria veloce né il tasso di interesse previsto al comma 1, lett. b)". Gli intermediari, inoltre, ai fini della quantificazione e della applicazione della commissione in parola, devono definire (comma quarto):

a) "procedure interne, adeguatamente formalizzate, che individuano i casi in cui è svolta un'istruttoria veloce; la commissione viene applicata esclusivamente in questi casi. A fronte di più sconfinamenti nel corso della stessa giornata non può comunque essere applicata più di una commissione"; nonché:

b) "i costi dell'istruttoria veloce, eventualmente differenziati secondo quanto previsto dal comma 2. La quantificazione è formalizzata e adeguatamente motivata".

A fini di trasparenza (comma quinto), è poi previsto che i casi di applicazione della CIV vengano resi noti alla clientela.

Dai riferimenti normativi richiamati si ricava, in particolare, che tale commissione trova applicazione solo a seguito di "addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente", e "solo quando vi è sconfinamento avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata". Ne consegue che si ha evidenza della legittima contabilizzazione della CIV solo allorché siano puntualmente indicati in estratto conto non solo (i) gli addebiti che provocano il superamento dell'importo affidato o aggravano la precedente esposizione già extra-

fido, ma anche (ii) il saldo disponibile alla fine di ogni giornata in cui è addebitata la CIV. Infatti, solo in presenza di siffatte condizioni è resa possibile la verifica, per ciascuno sconfinamento o aggravio di uno sconfinamento preesistente, della legittimità dell'applicazione della CIV (cfr. in senso conforme Collegio di Milano, decisione n. 7619/2014).

Nel caso di specie, al contrario, emerge che gli estratti conto prodotti dal ricorrente contengono indicazioni solo dell'ammontare addebitato dalla banca a titolo di CIV senza ulteriori e più specifiche informazioni.

Si ritiene, pertanto, che sotto tale profilo la condotta della resistente sia censurabile, a nulla valendo la produzione delle stampe delle transazioni interne ove vi è una chiara rappresentazione degli elementi informativi rilevanti per la verifica della legittima applicazione della commissione in esame.

Inoltre non può trascurarsi che anche con riferimento alle modalità applicative della CIV nel caso di specie si ingeneri il dubbio, contro lo spirito della legge, di una un'applicazione automatica della medesima commissione senza un'effettiva istruttoria, interpretandosi la stessa alla stregua di un'indennità di sconfinamento.

Questo Collegio con decisione n. 3170 del 16/05/2014 ha ribadito che sulla banca "grava l'onere di dimostrare anzitutto di aver compiuto l'istruttoria veloce per ogni singola applicazione". Infatti, lo sconfinamento ne costituisce presupposto necessario ma non sufficiente. Al contrario nella presente fattispecie la banca ha fornito prova dello sconfinamento, ma non dell'attività svolta per l'istruttoria.

Ciò posto, tuttavia, si constata che parte ricorrente richiede alla banca euro 947,43 per CIV illegittimamente applicata senza tener conto delle somme già rimborsate dall'intermediario a seguito di precedenti reclami.

In considerazione, pertanto, di quanto già restituito dalla banca e rinvenibile dalla documentazione allegata la banca, in verità, è tenuta a restituire euro 433,63 (rispettivamente euro 133,63 per il III trimestre 2013, euro 160 per il III trimestre 2014, euro 140 per il IV trimestre 2014) oltre agli interessi maturati.

#### **P.Q.M.**

**Il Collegio, riuniti i ricorsi, dispone che l'intermediario restituisca con giusta valuta – ove già non vi abbia provveduto – gli interessi addebitati in eccedenza rispetto al tasso concordato, per la durata del piano di rientro.**

**Dispone altresì che l'intermediario restituisca gli interessi che, successivamente alla scadenza del piano di rientro, sono stati addebitati in eccedenza rispetto al tasso pattuito contrattualmente.**

**Dichiara l'illegittimità delle commissioni sull'affidato che sono state addebitate e ne dispone pertanto la restituzione.**

**Infine dichiara l'illegittimità delle CIV addebitate e ne dispone la restituzione, nella misura in cui non via abbia già provveduto.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 40,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione dei ricorsi.**



Decisione N. 11468 del 23 dicembre 2016

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da

**PIETRO SIRENA**